

Spett.le Impresa

LETTERA DI INVITO

**Appalto della fornitura di portatili a ridotto impatto ambientale
per i profili amministrativo e tecnici a alta mobilità**

STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
N. GARA	7926108
CIG	8491364F3B
TIPO DI PROCEDURA	Procedura negoziata previa indagine di mercato, secondo quanto indicato all'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9bis D.Lgs. 50/2016
SISTEMA TELEMATICO	MEPA - RDO
CPV	30213100-6 = Computer portatili 50322000-8 = Servizi di manutenzione di computer personali 50324000-2 = Servizi di assistenza per computer personali 48620000-0 = Sistemi operativi
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE	17 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 10:00:00
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	09 DICEMBRE 2020
DATA PRIMA SEDUTA SEGGIO DI GARA	17 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 11:00
IMPORTO A BASE DI GARA	€ 213.000,00
VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 213.000,00 oltre IVA
LUOGO DI ESECUZIONE	FIRENZE (codice NUTS ITI14)
RUP	Dott. Benedetto Femia

INDICE:

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. PROTOCOLLO DI LEGALITA'
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
16. OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
19. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 10692 del 02/12/2020, questa Amministrazione ha disposto di affidare la **fornitura di portatili a ridotto impatto ambientale per i profili amministrativo e tecnici a alta mobilità.**

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata secondo quanto indicato all'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 – che ha derogato la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. B) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) – e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis del Codice.

La gara si svolgerà interamente per via telematica, inclusa la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso la piattaforma telematica www.acquisitinretepa.it - MEPA mediante RDO con invito rivolto a tutti gli Operatori economici, iscritti al bando di abilitazione di cui trattasi "*BENP*" – categoria "*Forniture a corpo per Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio*", che hanno presentato la propria candidatura in risposta ad un avviso di indagine di mercato pubblicato entro il termine di scadenza previsto per il 13.11.2020

L'elenco degli operatori economici rimane secretato agli atti dell'Ufficio fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del Codice.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico www.acquistinretepa.it - MEPA.

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Firenze - codice NUTS ITI14.

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Benedetto Femia.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è messa a disposizione sul sito internet della piattaforma **MEPA** al seguente indirizzo www.acquistinretepa.it e comprende:

- 1) **Lettera di invito alla gara;**
- 2) **Capitolato Tecnico;**
- 3) **Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici**, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019;
- 4) **Decreto Ministeriale 13/12/2013 (CAM)** del Ministero dell'Ambiente relativo a Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 17/01/2014.
- 5) **Codice di comportamento** dei dipendenti pubblici del Comune di Firenze;
- 6) Modulistica per offerta costituita da:
 - Mod. A1 – domanda di partecipazione;
 - Mod. A2 – DGUE
 - Mod. A2BIS – Ulteriori dichiarazioni
 - Mod. A3 – scheda consorzio esecutore
 - Mod. A4 – scheda avalimento
 - Mod. A5 - Modulo Dichiarazione pagamento imposta di bollo.
 - Mod. A6 - Modulo Dichiarazioni caratteristiche offerte.

Il capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 13 dicembre 2013.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare sul MEPA, entro il termine previsto a pag. 1 del presente atto.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante invio di risposta tramite il MEPA al soggetto richiedente nonché a tutti gli altri soggetti invitati. I quesiti e le risposte saranno altresì pubblicati, in forma anonima, in "Comunicazioni" all'indirizzo internet <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma, diversa da quella suindicata.

2.3 COMUNICAZIONI

2.3.1 - Tutte le COMUNICAZIONI nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle relative al soccorso istruttorio (v. § 2.3.3) ai sensi dell'art. 83 comma 9 Codice e di quelle di cui all'art. 76 comma 2-bis e comma 5 Codice (v. § 2.3.2), avvengono e si danno per eseguite utilizzando il sistema MEPA mediante il quale è possibile inviare messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

In considerazione del fatto che le comunicazioni di cui ai successivi punto 2.3.2 e 2.3.3 devono avvenire tramite PEC, le imprese sono tenute a indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di partecipazione.

2.3.2 - Comunicazioni dell'amministrazione ai sensi degli artt. 76 del D.Lgs. 50/2016

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'**indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, **da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice** (*il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura a seguito dell'esame della documentazione amministrativa per l'autodichiarazione dei requisiti di ammissione, la comunicazione di aggiudicazione, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario*).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.3.3 - Comunicazioni dell'amministrazione inerenti il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it della Stazione appaltante e allo stesso indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara per il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma ,

comma 2-bis e comma 5 del Codice. Si richiama, anche con riferimento al soccorso istruttorio, tutto quanto previsto per le comunicazioni tramite pec nel precedente punto 2.3.2.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il Comune di Firenze richiede la fornitura delle seguenti apparecchiature rispondenti alle caratteristiche tecniche minime come meglio illustrato nel Capitolato tecnico, nelle quantità di:

- n. 145 Amministrativo;
- n. 80 Tecnico e alta mobilità;
- n. 60 masterizzatori esterni DVD.

La fornitura degli oggetti previsti per i lotti sopraindicati comprende anche le seguenti prestazioni:

- servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per il periodo di 36 (trentasei) mesi dalla Data di accettazione della fornitura;

- trasporto e consegna delle apparecchiature;

Le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica, non ricondizionate in alcuna componente hardware e/o software, costruite utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte.

L'importo a base di gara è di **€ 213.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio della Stazione appaltante.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi e le forniture oggetto dell'appalto presentano una omogeneità, una complessità nonché una necessità di utilizzo in stretta interconnessione fra loro tali da rendere impossibile il frazionamento dell'appalto in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità;

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il Contratto avrà durata pari alla durata del servizio di **assistenza e manutenzione** ossia **36 (trentasei) mesi** per i dispositivi della fornitura, a decorrere dalla data di accettazione della fornitura fino all'esito positivo della verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa l'esecuzione in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Modifiche dell'importo in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice:

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€ 213.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si applica l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione, NON si farà ricorso al sistema AVCpass in quanto trattasi di procedura di gara gestita esclusivamente in modalità interamente telematica, mediante la piattaforma MEPA.

I requisiti generali e speciali devono essere autodichiarati dal concorrente in sede di presentazione delle offerte mediante il mod. DGUE ed il mod. ulteriori dichiarazioni, messi a disposizione negli atti di gara.

Solo successivamente l'Amministrazione effettuerà le opportune verifiche sui requisiti generali e requisiti speciali.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato minimo annuo pari ad almeno € 200.000,00, IVA esclusa, riferito a ciascuno dei seguenti anni: 2019 – 2018 – 2017; tale requisito è richiesto al fine di valutare la solidità dell'operatore economico nella continuità operativa e gestionale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito almeno n. 3 forniture di Notebook e accessori comprensive dei servizi di manutenzione, gestione ticketing e richiesta di assistenza. Dette forniture devono essere state svolte negli ultimi tre anni dall'invio della lettera di invito e per un importo complessivo di almeno € 150.000,00 al netto IVA;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

N.B.: Ai fini della COMPROVA dei requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 verrà inviata, mediante PEC, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato minimo** annuo di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dev'essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere

posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti, in capo ai singoli consorziati.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (par. 6) e di idoneità professionale (par. 7.1).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può assumere il ruolo di subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti in corso di esecuzione dall'art. 89, comma 9, del Codice, circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020, ai fini della partecipazione alla gara non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.

E' richiesto l'impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva. Si veda più in dettaglio la richiesta amministrativa al par. 15.

11. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Al presente appalto si applicano le disposizioni dell'**Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici**, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. La suddetta Intesa è allegata alla documentazione di gara.

Ai sensi della suddetta Intesa, con la partecipazione alla presente gara e con la sottoscrizione del contratto i concorrenti accettano le seguenti previsioni, da rendere nel **Mod. A2-BIS, ulteriori dichiarazioni**:

Le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture di cui al presente bando hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulistica. In sede di stipula del contratto, o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole n. 1, 2, e 3 di cui all'art. 2 dell' Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici di seguito riportate:

“Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

“Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.”

“Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;"

Inoltre il concorrente deve rendere le seguenti dichiarazioni:

Clausola 1: "Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

Clausola 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p."

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Alla presente gara si applicano le disposizioni dell'art. 65 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 128/2020 – Suppl. Ordinario n. 21/L), in base al quale le stazioni appaltanti e gli operatori economici **sono esonerati** dal versamento dei contributi di cui all'art. 1, comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per tutte le gare avviate dal 19 maggio e fino al 31 dicembre 2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 – Svolgimento della gara

La presente gara, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è svolta telematicamente sulla piattaforma MEPA all'interno del bando di abilitazione "Forniture" – categoria merceologica "**BENI – Fornitura a corpo per l'Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio**". La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è su inviti come su indicato.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

ATTENZIONE: tutti i documenti, per i quali è richiesta la firma digitale, devono, prima di essere firmati, prodotti nel formato pdf/a.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, negli appositi spazi relativi alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione:

“A - Documentazione amministrativa”

“B- Offerta economica”

NB: I documenti informatici trasmessi mediante il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;

- PDF / JPG per le immagini

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

13.2 - Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per partecipare all'appalto, nel rispetto delle tempistiche per la presentazione dell'offerta, gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti su acquistinretepa ed inserire la documentazione richiesta al successivo par. 15.

13.3 Documentazione e dichiarazioni da presentare per la gara

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta **entro la data e l'ora indicati a pag. 1 del presente atto**, secondo le modalità indicate al punto 15. La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del MEPA.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul MEPA e, ove richiesto, firmata digitalmente.

Costituirà causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori dell'offerta economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, gli ulteriori documenti, l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma MEPA ad esclusione dei documenti generati direttamente dal MEPA.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. **La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.** Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste di soccorso istruttorio saranno inviate dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in sede di gara. Saranno validamente accettate le risposte pervenute all'indirizzo PEC dell'Amministrazione. Per maggiori dettagli si veda il par. 2.3.3.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti dal **MEPA** per la documentazione amministrativa tutta la documentazione di seguito elencata. Le dichiarazioni e i documenti richiesti sono essenziali alla partecipazione alla gara e dunque obbligatori.

L'Offerta Economica, avendo natura di istanza telematica diretta all'ottenimento di un provvedimento amministrativo (di aggiudicazione dell'appalto) **è soggetta all'imposta di bollo** ai sensi dell'art. 3, punto 1-bis della tariffa-allegato A al DPR 642/1972, **nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. Il pagamento potrà essere effettuato mediante l'apposizione di n. 1 marca da bollo da euro 16,00 sull'apposito modulo di dichiarazione disponibile sulla piattaforma di MEPA insieme all'altra modulistica della presente gara, seguendo le istruzioni del modulo stesso. Il modulo deve essere inserito sulla piattaforma MEPA.**

A.1 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione **NON è generata dal sistema telematico**. Il modulo è disponibile nella documentazione di gara. Il concorrente deve indicare:

- i dati relativi al legale rappresentante;
- la forma di partecipazione assunta dall'operatore economico;
- i dati generali dell'operatore economico, in particolare il C.F. e la PEC;
- i dati relativi a tutti i soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente all'invio del presente invito, che ricoprono o che abbiano ricoperto le cariche richiesti dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia: a) per le imprese individuali: TITOLARE e DIRETTORE TECNICO b) per le società in nome collettivo: SOCI e DIRETTORE TECNICO c) per le società in accomandita semplice: SOCI ACCOMANDATARI e

DIRETTORE TECNICO d) per ogni altra tipo di società o consorzio: MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA IVI COMPRESI ISTITTORI E PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA, DEI SOGGETTI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DEL DIRETTORE TECNICO, DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA o DEL SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di Società con numero di soci pari o inferiore a 4 soci)

N.B.: Nel caso in cui la domanda di partecipazione e le altre dichiarazioni siano firmate da un PROCURATORE il concorrente inserisce a sistema, nell'apposito spazio riservato, la Procura in originale informatico firmata digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nella domanda A1 si chiede agli operatori economici concorrenti di autodichiarare altresì:

- la conformità dei prodotti offerti ai Criteri Ambientali Minimi per PC PORTATILI, come risultano al par. 4 “*Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il noleggio, il leasing di Personal Computer Portatili*” del D.M. 13/12/2020 (documento disponibile nella documentazione di gara). In particolare l’operatore economico, al momento della gara, autodichiara mediante questo modello, che i prodotti offerti sono conformi almeno alle **specifiche tecniche** indicate ai par. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, e si impegna, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione la documentazione al fine di verificare il rispetto dei CAM, così come richiesto per ogni par. su indicato.
- con lo stesso modello l’operatore economico s’impegna altresì ad accettare le **condizioni contrattuali** dei CAM previste ai par. 4.4.1. e 4.4.2. e che queste faranno parte integrante del relativo contratto.
- di dichiarare che le apparecchiature offerte rispettano le caratteristiche minime richieste dal Capitolato tecnico all’art. 3 nonché dichiarare quali parti, indicate nel Mod. A6, costituiscono segreti tecnici e commerciali;

Gli operatori devono compilare il modulo A.1, messo a disposizione tra gli atti di gara, convertirlo in formato PDF/A, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema:

- nel **caso di impresa individuale**, la A1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la procura come su detto;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario COSTITUITI**, detto modello deve essere sottoscritto digitalmente dalla mandataria/capofila.
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario NON ANCORA COSTITUITI**, detto modello deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**, dal consorzio;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare :
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda A.1 deve essere sottoscritta digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda A.1 deve essere

sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda A.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

A.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione fra gli allegati alla documentazione di gara sul MEPA.

Una volta compilato, il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (o ausiliario, consorziato esecutore) ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Parte I_ – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore – compilato direttamente dalla Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice e da altre disposizioni di legge (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 della presente lettera di invito;
- b) la sezione B – punto 2.A per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 della presente lettera di invito;

- c) la sezione C – punto 1.B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 della presente lettera di invito, indicando descrizione, importi, date e destinatari dei servizi;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Mod A2bis – Ulteriori dichiarazioni

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. di cui all'art. 80 comma 1, lettera b-bis), e comma 5 lett. f-bis) e lett. f-ter) del Codice; dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice; dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come modificato dalla Legge n.55/2019, e in particolare, ai sensi dell'art.80 comma 5, lett. c-quater, del Codice, che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 messo a disposizione nella documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 3) le dichiarazioni circa il rispetto delle disposizioni circa l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10 Ottobre 2019, così come indicate al par. 11;
- 4) di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 allegata agli atti di gara e a tal fine e individuare il Responsabile del trattamento;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 5) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori riuniti o consorziati

- 7) Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, di seguito sono indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Il DGUE (A.2) E IL MOD. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (A2bis) devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento sia dall'impresa concorrente che dall'impresa ausiliaria. In particolare, il DGUE di quest'ultima deve contenere le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- **A.5 Modulo Dichiarazione pagamento bollo**, con apposizione di n.1 (una) marca da bollo originale annullata per l'Offerta Economica. Modello da compilare e da sottoscrivere digitalmente. I soggetti tenuti a sottoscrivere questo modello sono gli stessi di quelli indicati per la domanda di partecipazione A1.

- **A.6 Modulo Dichiarazioni caratteristiche offerte**: modello con il quale l'offerente dichiara le caratteristiche delle apparecchiature offerte, uguali o superiori rispetto a quelle minime. Modello da compilare e da sottoscrivere digitalmente. I soggetti tenuti a sottoscrivere questo modello sono gli stessi di quelli indicati per la domanda di partecipazione A1.

- **A7 – Impegno del fideiussore individuato tra i soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.**

Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice.

L'impegno al rilascio della garanzia definitiva dovrà riportare quale causale la dicitura **“Appalto della fornitura di PC Portatili a ridotto impatto ambientale per i profili amministrativo e tecnico e alta mobilità – CIG n. 8491364F3B”**

L'impegno al rilascio della garanzia definitiva deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'impegno deve essere altresì corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
- La presentazione della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Si applica l'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ulteriore documentazione per i SOGGETTI ASSOCIATI e in caso di AVVALIMENTO

a) Nel **caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E GIA' COSTITUITI** deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul MEPA

- **copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata trasmesso mediante documento informatico firmato digitalmente dal notaio o altro pubblico ufficiale, oppure scansione del documento analogico firmato digitalmente dalla mandataria con allegata autodichiarazione di copia conforme ai sensi del DPR 445/2000.

b) Nel **caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE NON ANCORA COSTITUITI** una dichiarazione attestante:

- **l'impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. Il predetto documento deve essere presentato firmato digitalmente da entrambe le società e caricato a sistema da parte della mandataria.

c) Ogni **impresa consorziata per la quale il consorzio concorre**, indicata nella domanda di partecipazione riferita al consorzio, deve:

- compilare la Scheda **A.3 "scheda consorzio esecutore"** nella quale la consorzziata rende le dichiarazioni le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed indica tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; ogni dichiarazione con le modalità sopra indicate, deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942. Qualora il consorzio non indichi la consorziata/le consorziate per cui concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

d) In caso di avalimento, l'impresa ausiliata deve allegare inoltre:

- il **Mod. A4 – Scheda impresa ausiliaria** compilata e firmata dall'impresa ausiliaria nel quale, oltre a dichiarare i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, l'impresa ausiliaria dichiara:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. La dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

- **copia del contratto di avalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

e) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE ex art. 186bis RD 267/1942 e CURATELA FALLIMENTARE (ex art. 110 Codice)

Pertanto le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale (ex art. 186 bis R.D. 267/1942) nonché quelle autorizzate ai sensi dell'art. 110 Codice, oltre a presentare tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono:

- dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Competente Tribunale che li ha rilasciati;

- (in caso di partecipazione in RTI) dichiarare che l'impresa non partecipa alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. L'impresa in concordato, di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo di

imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti

facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata. E' sufficiente che la dichiarazione di cui al comma 4, lett. b) dell'art. 186 bis del R.D. suddetto sia resa da un operatore riunito. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario;

- presentare, nell'apposito spazio, predisposto sulla piattaforma la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del summenzionato R.D., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- Nel caso in cui sia necessario il ricorso all'AVVALIMENTO:

L'impresa ausiliaria dovrà:

- presentare un proprio modello requisiti art. 83 dlgs 50/2016, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento (DGUE).

- rendere le dichiarazioni previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a fornire i requisiti necessari e a indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica di cui alla scheda "**A4 – scheda impresa ausiliaria**". L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare l'impegno a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in

grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Per la formulazione della propria offerta, il concorrente deve compilare, pena l'esclusione, **n. 1 DETTAGLIO ECONOMICO**, sotto forma di tabella resa disponibile nella documentazione di gara sul MEPA, nonché **l'OFFERTA ECONOMICA**:

B.1 DETTAGLIO ECONOMICO

Una volta compilato il file di dettaglio economico (B1), dev'essere convertito in file PDF/A, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e caricato su MEPA nell'apposito spazio all'interno della BUSTA ECONOMICA.

Nel dettaglio economico l'operatore deve compilare:

1. Le caselle in GIALLO indicando la "descrizione prodotti";
2. Le caselle in VERDE il costo complessivo offerto per ciascuna categoria di prodotti al netto dell'IVA (prezzo unitario offerto x le quantità riportate nella casella "c");

Automaticamente (tramite formula precompilata), nella casella D8 (di colore ROSSO) vengono sommati gli importi offerti per ogni categoria di prodotto. La somma complessiva dev'essere riportata fedelmente nell'offerta economica, generata automaticamente dal MEPA.

B.2) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dall'**IMPORTO IN VALUTA INFERIORE** rispetto all'importo soggetto a ribasso **E CHE DOVRA' ESSERE UGUALE A QUELLO INDICATO NEL DETTAGLIO ECONOMICO**, casella D7 (colore rosso) come sopra descritto.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica e l'importo complessivo risultante dal dettaglio economico, **l'Amministrazione terrà in considerazione dell'importo ad essa più favorevole**, eventualmente correggendo gli importi risultanti dal dettaglio economico in modo proporzionale.

L'offerta economica è generata automaticamente dal sistema informatico MEPA: pertanto, per presentare l'offerta economica, i concorrenti dovranno compilare l'offerta, scaricare sul proprio PC il documento generato dal sistema, Firmare digitalmente il documento senza apporre ulteriori modifiche.

(si precisa che qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente).

e inserire nel sistema il documento compilato e firmato nell'apposito spazio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo in Firenze nel giorno indicato a pag. 1 del presente atto presso la Direzione Sistemi Informativi posta in Via Reginaldo Giuliani n. 250, piano II e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La stazione appaltante, si riserva in base all'evolversi dell'emergenza attuale COVID-19, di comunicare, successivamente tramite piattaforma M.E.P.A., le modalità di svolgimento della seduta di apertura delle buste presentate prevedendo ove necessario anche il ricorso a conference call, piattaforme di video chat o strumenti analoghi, in esecuzione di quanto previsto dall'art.1, punto 6, del DPCM 11/03/2020 che dispone per le pubbliche amministrazioni lo svolgimento delle prestazioni lavorative prevalentemente in modalità Smart Working.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante il sistema MEPA almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante il sistema MEPA almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP/SEGGIO DI GARA procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare tramite il MEPA le offerte pervenute entro il termine e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP/SEGGIO DI GARA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art., 76, comma 2-bis del Codice.

I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 co. 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

19. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/SEGGIO DI GARA procederà, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, all'apertura dell'offerta economica e, verificatane regolarità e ammissibilità, darà lettura degli importi offerti rispetto all'importo a base di gara.

La piattaforma MEPA procederà in automatico alla formazione della graduatoria di tutte le offerte ammesse.

In qualsiasi fase delle operazioni di esame delle offerte economiche, **il RUP** procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - alle **esclusioni** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella domanda di partecipazione o nella documentazione amministrativa per l'ammissione;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto l'autorità che presiede la gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a CINQUE, si provvede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi del comma 2bis dell'art. 97 e si applica l'esclusione automatica prevista dall'art. 97 comma 8 del Codice.

La soglia di anomalia sarà determinata secondo il metodo che verrà sorteggiato, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016, in sede di gara; si precisa che in caso di estrazione del metodo di cui alla lettera b) del suddetto art. 97, comma 2, la locuzione "con esclusione del dieci per cento" sarà interpretata come "..con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso..".

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis non sarà proceduto al calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2-bis. In ogni caso, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso:

- Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per fornire alla stazione appaltante le giustificazioni.

- Il RUP, con il supporto della commissione ove nominata, esamina in seduta riservata le giustificazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procederà lo stesso ad effettuare i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del DLgs 50/2016, per il presente appalto gli operatori economici non sono tenuti a indicare nell'offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto l'appalto riguarda forniture senza posa in opera/servizi di natura intellettuale.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. 76/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui

all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

VERIFICA ANTIMAFIA:

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Circa le dichiarazioni da rendere in sede di gara si veda il par. 11 del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 76/2020: "Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni". Comma 3: "Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili".

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, mediante apposizione di clausola risolutiva, salvo la successiva risoluzione del contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10 del Codice, non si applica il termine dilatorio.

La stipula DEVE AVERE luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con la modalità della scrittura privata in modalità elettronica tramite la piattaforma MEPA. L'aggiudicatario è tenuto, ai sensi del DPR 642/1972, all'assolvimento dell'imposta di bollo mediante applicazione di marca da bollo dell'importo di € 16.00 sul contratto MEPA, e contestuale comunicazione a questa Amministrazione del codice identificativo univoco riportato sulla marca da bollo stessa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il **diritto di accesso** agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere richiesto mediante PEC all'indirizzo della Stazione appaltante oppure recandosi direttamente nell'Uffici, previo appuntamento telefonico.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA

In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR) si informa che i dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti presso la Direzione Sistemi Informativi (Via Reginaldo Giuliani 250 Firenze) per le finalità correlate alla scelta del contraente, all'instaurazione del rapporto contrattuale e per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati:

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla normativa in materia;
- agli Enti pubblici per lo svolgimento dei controlli e degli adempimenti conseguenti le procedure di appalto pubbliche (controlli sulle dichiarazioni sostitutive D.P.R. n. 445/2000, in materia di lotta alla criminalità mafiosa L. n. 575/65 e adempimenti fiscali L. n. 633/72);
- alla Prefettura competente per gli accertamenti "antimafia" (se dovuti);

- alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali.

Il nominativo dell'aggiudicataria e il prezzo di aggiudicazione saranno diffusi tramite il sito internet www.comune.fi.it nella sezione Profilo del Committente.

I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Al concorrente, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui al Capo III del GDPR 2016/679 , tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è il Comune di Firenze – Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria – Firenze.

L'informativa completa è disponibile in allegato alla documentazione di gara ed agli atti della Direzione Sistemi Informativi.

Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente prende atto del trattamento dei dati personali come sopra indicato.

IL RUP

Dott. Benedetto Femia